



Argomento n. 5 all'o.d.g.

Verbale n. 3 del 14.06.2007

OGGETTO: *Domanda (1630), pervenuta in data 16.08.2005, per l'ampliamento mediante abbattimento di diaframma fra le cave di marmo denominate "SALINE MELAGON 2" e "MONTE MELAGON", site in Comune di Asiago (VI). Ditte Euromarmi S.n.c. e Cooperative unite Marmi Valbella.*

La C.T.R.A.E.

Visti il progetto, la documentazione agli atti del procedimento, la documentazione istruttoria;

Valutato il progetto e la documentazione in atti compresi i pareri, nei sostanziali contenuti ambientali, tecnici, economici, giuridico amministrativi ed anche nei presupposti, negli obiettivi e nel contesto di fatto e di diritto in essere;

Valutato ogni aspetto nel quadro di una rigorosa salvaguardia dell'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche, monumentali e della massima conservazione della superficie agraria;

Accertato che le scelte e considerazioni prospettate, con le relative prescrizioni, ponderato ogni contrapposto interesse, risultano sostanzialmente logiche, congrue, prevalenti e assorbenti ogni altra considerazione;

Rilevato

- che con domanda in data 16.08.2005, le ditte Euromarmi S.n.c. e Cooperative unite marmi Valbella S.c.a.r.l. hanno chiesto un ampliamento delle cave di marmo "SALINE MELAGON 2" e "MONTE MELAGON" per la realizzazione di un progetto coordinato al fine di abbattere il diaframma di materiale che rimane presente fra le due cave dai rispettivi progetti autorizzati;
- che la domanda con i relativi allegati sono stati pubblicati all'albo pretorio del Comune di Asiago dal 13.10.2005 e nei successivi 15 giorni non sono pervenute osservazioni od opposizioni;
- che la Giunta Comunale di Asiago ha espresso parere FAVOREVOLE senza prescrizioni;

- che la C.T.P.A.C. di Vicenza nella seduta del 14.06.2006 ha espresso il seguente parere: *FAVOREVOLE uniformando la scadenza dei termini di coltivazione delle due cave.*

Previa ampia discussione e per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa **la C.T.R.A.E. all'unanimità, con**

voti favorevoli n. 23

voti contrari n. 0

astenuti n. 0

su 23 presenti e votanti, esprime parere FAVOREVOLE alla domanda in esame con le seguenti prescrizioni e considerazioni:

- 1) autorizzare l'ampliamento delle cave MONTE MELAGON e SALINE MELAGON 2 mediante l'abbattimento del diaframma presente fra le stesse secondo la documentazione progettuale presentata in Regione il 22.08.2005, prot. 588951/46.02;
- 2) riprofilare gli ambiti di autorizzazione delle due cave secondo il limite individuato dalla line rossa lungo i picchetti 10, 3, 4 e 14 del programma di sfruttamento di tav. 2;
- 3) autorizzare la sistemazione ambientale delle due cave secondo il progetto come indicato in tav. 4 e 5 a modifica del progetto di sistemazione già autorizzato per la cava "SALINE MELAGON 2" con DGR 314 del 14.02.2003 e quello relativo alla partesì cava "MONTE MELAGON" parte OVEST autorizzato con D.G.R. 2361 del 05.05.1987, dando atto che l'intervento in argomento presenta nuovi programmi di sistemazione che includono, modificano e coordinano quelli già in essere per gli aspetti di ricomposizione ambientale;
- 4) dare atto che l'intervento così come proposto, sottoposto alle condizioni di ricomposizione ambientale e alle prescrizioni e modalità sotto riportate risulta compatibile con il vincolo idrogeologico (R.D.L. 30.12.1923, n. 3267) e con i vincoli ambientale/paesaggistico (ex L. 1497/1939 ed ex L. 431/1985) esistenti sull'area di cava. Il provvedimento da rilasciarsi con il titolo unico all'escavo di cui all'art. 16 della L.R. 44/1982, costituisce autorizzazione in relazione al vincolo per scopi idrogeologici ed altresì autorizzazione ambientale/paesaggistica prevista dal D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, in sintonia con le statuizioni di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982;
- 5) stabilire che la ditta Euromarmi S.r.l. per la cava "SALINE MELAGON 2", presenti alla Regione Veneto prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, regolare documentazione dell'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale –Banco Popolare di Verona e Novara (Abi 5188 Cab 02001 c/c 20900 Regione Veneto – "Depositi Cauzionali")- di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell'importo di €464.000,00 (quattrocentosessantaquattromila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento

dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione. In caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;

6) stabilire che la ditta Cooperative Unite Marmi Valbella S.c.a.r.l. per la cava "MONTE MELAGON" settore Ovest, presenti alla Regione Veneto prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, regolare documentazione dell'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale –Banco Popolare di Verona e Novara (Abi 5188 Cab 02001 c/c 20900 Regione Veneto – "Depositi Cauzionali")- di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell'importo di € 491.000,00 (quattrocentonovantunmila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione. In caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;

7) stabilire che le ditte stipulino con il Comune di Asiago la convenzione di cui all'art. 20 della L.R. 44/1982, secondo le direttive di cui alla D.G.R. n. 2734 del 29.07.1997, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo e trasmetterla alla Regione. Decorso tale termine senza che sia stata stipulata la convenzione, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione e trasmetterlo al Comune e alla Regione;

8) delimitare tutta l'area delle due cave compreso il diaframma, entro tre mesi dalla data di efficacia del provvedimento di autorizzazione, con termini lapidei numerati progressivamente e posti ai vertici od in corrispondenza di punti di riferimento facilmente individuabili, in accordo con il Servizio Regionale Forestale;

9) accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento all'interno dell'area autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;

10) assicurare il corretto smaltimento della acque meteoriche, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o neoformazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava;

11) mantenere all'interno delle aree di cava tutto il materiale associato di scarto e scopertura ed utilizzarlo esclusivamente per la ricomposizione ambientale delle cave secondo il progetto eventualmente anche a quote finali diverse ma sempre nel rispetto delle finalità e dei caratteri sostanziali del progetto di sistemazione come autorizzato;

12) effettuare la ricostituzione del bosco previsto nel sito di cava sotto il controllo del Servizio Forestale Regionale, soprattutto in funzione della scelta delle essenze arboree da mettere in opera che comunque non dovranno essere inferiori a 2.000 per ettaro;

13) trasmettere, contemporaneamente alla domanda di cui all'art. 25 della L.R. 44/82, una dichiarazione del Servizio Forestale Regionale relativa all'attecchimento delle essenze arboree inerenti la ricostituzione del bosco;

14) è fatto divieto di utilizzo nelle opere di sistemazione della cava di materiale diverso da quello associato. Eventuali utilizzi di altro materiale potrà essere autorizzato o prescritto con le procedure di cui ai punti 6) e 7) della D.G.R. 652/2007, se funzionale e migliorativo della ricomposizione come autorizzate e nel rispetto di quanto statuito dalle direttive e norme in materia (D.G.R. n. 80 del 21.01.2005, D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, ecc.);

15) fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava la Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso l'utilizzo del materiale associato per la prescritta ricomposizione;

16) stabilire che la Regione Veneto si riserva, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva la facoltà di stabilire e prescrivere anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale al contenimento degli impatti nell'ambito e correlativamente ai fini di una ambientalmente adeguata e razionale coltivazione delle risorse, servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra le cave in oggetto che tra le medesime e cave contigue che per la coltivazione di giacimenti adiacenti;

17) concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro il 31.12.2012;

18) l'autorizzazione ai fini ambientali e paesaggistici di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e art. 16 del R.D. 3 giugno 1940 n. 1357 contenuta nel titolo unico all'escavo ex art. 16 della L.R. 44/82, ha una durata di 5 (cinque) anni dalla data di efficacia di quest'ultimo;

19) di trasmettere, in applicazione della circolare 4 luglio 1989, n. 5341, del Ministero per i Beni culturali ed Ambientali e del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, il provvedimento di autorizzazione con la relativa documentazione di progetto, al Ministero per l'Ambiente e la Tutela del Territorio. Resta impregiudicata la facoltà di detto Ministero di annullare

motivatamente il provvedimento a norma del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, entro 60 gg. dalla data di ricevimento del presente atto;

20) di dare atto e stabilire che il materiale utile espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della DGR 652 del 20.05.2007 è il marmo (calcare lucidabile) e di prescrivere espressamente quanto stabilito in via generale e per la specifica fattispecie di cava dalla citata DGR 652/2007 che si intende correlativamente richiamata e trascritta;

21) si rammenta l'obbligo del rispetto delle normative sulla sicurezza ed in particolare delle disposizioni di cui al D.P.R. 09.04.1959, n. 128 artt. 104, 105 e di cui al D.Lgs. 624/1996, precisando che le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;

22) si dà atto che le cave cui si riferisce il progetto in esame sono oggetto di richiesta da parte della struttura competente di un progetto di coordinamento che investe anche altre cave limitrofe e che tale progetto dovrà essere presentato in Regione entro il 31.07.2007. L'intervento esaminato rientra anche se parzialmente nelle finalità di cui al richiesto coordinamento.

23) si prescrive e stabilisce inoltre che resta fermo l'obbligo di presentazione del progetto di coordinamento complessivo stabilito tra le presenti cave e quelle limitrofe; tali elaborati saranno verificati ed autorizzati dalla Direzione regionale competente ai sensi delle statuizioni di cui alla D.G.R. n. 652/07.

L'autorizzazione ad eseguire i lavori di coltivazione, sottoposta alle condizioni di ricomposizione ambientale precedentemente evidenziate e alle prescrizioni stabilite, risulta compatibile con i vincoli ambientali esistenti sull'area ed in particolare con il vincolo paesaggistico e con quello idrogeologico.

In relazione al vincolo paesaggistico esistente sull'area in esame, per la presenza di bosco, si ritiene il progetto, con le sopra citate prescrizioni, ammissibile in quanto il progetto di coltivazione è costituito non solo dal piano di estrazione ma anche da quello di ricomposizione ambientale che prevede il ripristino dei luoghi attraverso rimodellamento morfologico del sito e riforestazione che nel complesso risulta migliorativo rispetto a quello risultante dalla sistemazione delle singole cave. L'intervento estrattivo ha carattere temporaneo e non produce effetti non compatibili con le caratteristiche dei luoghi perché, a fine lavori, il manto vegetale verrà ricostruito. Si ritiene l'intervento compatibile nel suo complesso, trattandosi di un modesto ampliamento finalizzato all'abbattimento di un diaframma di separazione fra due siti estrattivi e che ha la funzione di coordinamento di due progetti originariamente distinti.

A norma dell'art. 25 della L.R. n. 30 del 2 aprile 1985, le funzioni relative ai provvedimenti in materia di protezione delle bellezze naturali per le cave sono esercitate dalla Giunta Regionale con l'unicità del titolo prevista dall'art. 16 L.R. 44/82.

Con riferimento al vincolo idrogeologico, si ritiene che il progetto di coltivazione, integrato dalle prescrizioni stabilite, non risulta dannoso all'interesse pubblico. E' previsto il ripristino della morfologia del versante e la ricostituzione del manto vegetale e del bosco, senza, inoltre, alterare il regime delle acque, data la natura dei terreni e la prevista conformazione finale del luogo d'intervento. Le verifiche di stabilità riportate nella documentazione di progetto evidenziano il mantenimento delle condizioni di stabilità.

In riferimento alla presenza del Piano d'Area dell'Altopiano dei Sette Comuni dei Costi e delle colline pedemontane Vicentine, adottato con D.G.R. 792 del 09.02.2002 e non ancora approvato, si osserva che l'area in oggetto non è interessata da alcuna zonizzazione del sistema delle valenze storico-ambientali e naturalistiche ma solo da un generico divieto di rilevanti movimenti di terra e scavi del Sistema di Fragilità. Comunque, come già espresso dalla Segreteria Regionale per il Territorio, con nota 450/47.00 del 21.02.2002, i piani d'area meramente adottati non esplicano salvaguardia nei confronti delle attività estrattive.

In ordine alla valutazione del rapporto tra attività di cava e produttività agricola (art. 17 del P.T.R.C.) occorre tener presente che la cava in argomento ha solo effetti temporanei sulla produttività agricola dei terreni oggetto dello scavo che al momento non presentano tale utilizzo. Alla fine dei lavori di ricomposizione ambientale così come previsti nel progetto di coltivazione, infatti, i terreni saranno restituiti in parte a bosco ed in parte a prato stabile previa redistribuzione del terreno esistente precedentemente accantonato e la ricostituzione del suolo agrario migliorando dal punto di vista agronomico il loro precedente uso.

Relativamente alla condizione temporale contenuta nel parere favorevole della C.T.P.A.C. di Vicenza la stessa è stata recepita nelle prescrizioni sopra indicate.

Come stabilito dall'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1, fino all'approvazione del Prac, il parere espresso dalla Provincia attraverso al CTPAC nell'ambito dei procedimenti per il rilascio di autorizzazioni per le nuove attività di cava o per l'ampliamento delle esistenti è obbligatorio e vincolante.

Vengono timbrati n. 9 elaborati di progetto.